

Studi di settore. Online il software “Segnalazioni 2016”. Nel cassetto fiscale pubblicati modelli ed esiti per il periodo d'imposta 2015

Novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sul sito delle Entrate è disponibile Segnalazioni 2016, il software con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Grazie al software viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e A.F. Inoltre, sempre nella giornata di oggi (30 novembre 2016) i contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito relativo allo stesso periodo d'imposta dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione di Gerico pubblicata.

Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Adesso, utilizzando una semplice applicazione, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non.

Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C'è tempo fino al 31 marzo per esercitare l'opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Politiche fiscali 2017-2019: presentato al Parlamento l'atto di indirizzo del

Ministro Padoan

Presentato al Senato l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il documento contiene indicazioni operative per tutte le articolazioni dell'Amministrazione fiscale: il Dipartimento Finanze del MEF, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per migliorare i risultati in termini di gettito si punta ad una strategia di gestione della compliance che prevede l'aumento dell'adempimento spontaneo, la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio.

L'Agenzia fiscale, si occuperà di promuovere la cooperative compliance, le attività sui ruling internazionali per i grandi contribuenti, gli indici di affidabilità per i contribuenti medio-piccoli in sostituzione degli studi di settore, la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi IVA.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on](#)

[line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Cespiti destinati alla vendita: conseguenze fiscali e contabili](#)

[di Marco Orlandi](#)

[Le SS.UU. della Cassazione ammettono l'utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 per il recupero del credito IVA in caso di omessa dichiarazione, ma i dubbi restano](#)

[di Alvise Bullo ed Elena De Campo](#)

[Omessi versamenti e indebite compensazioni: dalla Cassazione chiarimenti in merito alle procedure di recupero e per l'irrogazione e la definizione delle sanzioni](#)

[di Elia Orsi](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Prescrizione "breve" dei crediti richiesti con cartelle esattoriali

non opposte

Prescrizione quinquennale dei crediti Inps, tributari o per sanzioni richiesti in cartelle esattoriali non opposte. La conferma delle SS.UU. della Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016:

«RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all'esecuzione – Crediti degli enti previdenziali – Crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie – Crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali – Crediti per sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative – Conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale – Esclusione – Applicazione dell'art. 2953 del codice civile alle ipotesi in cui la definitività dell'accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato – Non fondamento – Applicazione del termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c. – Esclusione – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione – Nella specie – Domanda azionata, qualificata come opposizione all'esecuzione opposizione, avverso intimazione di pagamento notificata decorso il quinquennio dalla notifica della cartella esattoriale recante credito contributivo vantato dall'INPS, senza il compimento di alcun atto interruttivo – Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 615 c.p.c.»

Sezioni Civili Tributarie

Splafonamento del limite annuo massimo di compensazione

Sanzioni applicabili e possibilità di definizione

Indebita compensazione di debiti e crediti per superamento del limite stabilito dall'art. 25 D.Lgs. 241/97: definibile l'atto di contestazione ex art. 16 del D.Lgs. n. 471/97

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18682 del 23 settembre 2016: *«DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Crediti di imposta – Superamento del limite massimo dei crediti compensabili – Compensazione di debiti e crediti di imposta operata in misura eccedente il limite stabilito dall'art. 25 D.Lgs. 241/97 – Indebita compensazione tra crediti e debiti di imposta – Conseguenze – Sanzione per omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97 – Applicabilità – Art. 25, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili (splafonamento del limite annuo) – Irrogazione di sanzione con atto di contestazione e di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del medesimo D.Lgs. – Ammissibilità – Ragioni – Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»*

Controllo automatico: obbligo di invio del cd. “Avviso bonario”

Controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973: obbligo del “bonario” ex comma 5, art. 6 dello Statuto, soltanto se sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19861 del 5 ottobre 2016: *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973*

e dell'art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 a seguito del controllo automatizzato – Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate – Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo – Condizioni – Presupposti – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Necessità – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili»

Fondo patrimoniale della famiglia Esecuzione sui beni e sui frutti

Impignorabilità di beni immobili costituiti nel fondo patrimoniale. Solo con la prova che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 22212 del 3 novembre 2016: «FAMIGLIA – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e sui frutti – Applicazione dell'art. 170 c.c. – Condizioni – Debiti contratti per le necessità della famiglia – Estraneità a detti bisogni – Prova – Onere del debitore – Fondamento – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 2729 c.c. • FONDO PATRIMONIALE – GARANZIE PER CREDITI ERARIALI – Esecuzione sui beni e sui frutti – Condizioni – Debiti contratti per i bisogni della famiglia – Individuazione – Relazione tra il fatto generatore e i detti bisogni – Necessità – Debito tributario sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale – Inclusione – Possibilità – Condizioni – Accertamento – Art. 22, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 167 e 170 c.c.»

Applicazione della c.d. "scissione" della base imponibile IRAP

Scissione della base imponibile IRAP per avvocati e commercialisti: non soggetti i redditi netti derivanti da incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali svolti senza il supporto dello "studio"

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23104 dell'11 novembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. "scissione" della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Verifica della sufficienza della motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Necessità da parte del giudice della illustrazione delle tappe del processo cognitivo – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c.»

Corte di Giustizia CE:

**Cessioni intracomunitarie e assimilate
Requisiti necessari dell'operazione**

Cessioni intracomunitarie e assimilate non imponibili. In mancanza di indizi dell'esistenza di una frode fiscale, rilevanza solo formale del numero di partita IVA del destinatario

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 20 ottobre 2016, Causa C-24/15: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Operazioni assimilate alle cessioni (intracomunitarie) – Trasferimento di beni all'interno dell'Unione europea (cd. acquisto di beni propri) – Nella specie – Soggetto passivo tedesco che aveva trasferito un veicolo destinato all'impresa dalla Germania alla Spagna – Diritto all'esenzione (non imponibilità nell'ordinamento italiano) – Condizioni di esenzione (non imponibilità nell'ordinamento italiano) di un'operazione intracomunitaria – Obbligo di fornire il numero d'identificazione IVA – Mancato rispetto dell'obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione – Mancanza di indizi seri dell'esistenza di una frode fiscale – Diniego dell'esenzione (non imponibilità) – Esclusione – Articolo 28-bis, paragrafo 5, lettera b) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE – Articolo 28-quater, parte A, lettere a) e d) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE – Artt. 17 e 138 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 38 e 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Prassi

**Detrazione IRPEF per la realizzazione
o l'acquisto di box auto pertinenziali**

Box auto pertinenziale: le autocertificazioni salvano le detrazioni in caso di pagamento senza bonifico

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43 E del 18 novembre 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni – Interventi di recupero del patrimonio abitativo – Detrazioni per la realizzazione o l'acquisto di box auto pertinenziali limitatamente ai costi di realizzo comprovati

dall'attestazione rilasciata dal costruttore – Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario o postale – Conseguenze – Perdita delle detrazioni – Esclusione – Ulteriori adempimenti conseguenti utilizzo di una modalità di pagamento non consentita – Ricevimento delle somme da parte dell'impresa deve risultare attestato dall'atto notarile – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa costruttrice – Pagamenti con bonifico bancario prima del rogito notarile e in assenza di un preliminare di vendita registrato dai quali risulti il vincolo pertinenziale – Ammissione alla detrazione – Possibilità – Condizioni – Che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito – Rettifica di precedenti istruzioni (Ris. n. 38/E del 2008) – Art. 16-bis, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Legislazione

Rimborso della quota IMU Stato

[Le procedure per il rimborso della quota IMU Stato pagata in eccesso](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2016:](#) *«Procedure relative al rimborso della quota I.M.U. Stato»*

Omessa presentazione della dichiarazione IVA/2016

Alert persuasivi

[Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranches di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016:](#) *«Attuazione dell'articolo*

1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Trasmissione dei dati per precompilata 2017. Le prime risposte riguardanti le spese universitarie

L'Agenzia delle entrate, ha pubblicato nel proprio sito alcune FAQ riguardanti la comunicazione delle spese sostenute per la frequenza universitaria, rientranti tra le spese detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%.

In particolare in risposta ad un quesito relativo alle tipologie di spese universitarie che vanno indicate nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" del tracciato record che deve essere utilizzato a partire dall'anno di riferimento

2016 per l'invio le informazioni relative alle spese universitarie, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel "Totale spese" sopra indicato vanno indicate tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di studio e per l'eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti.

Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata

dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Cassa previdenza ragionieri. A partire dal 2017 i contributi previdenziali e assistenziali si versano anche con F24

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha firmato oggi una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento unificato apre alla compensazione

L'accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del D.M. del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cnpr potranno, con un'unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e **utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione**. L'Agenzia provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello F24.

Versamenti più agevolati, riscossione più efficiente

L'intesa prevede che l'Agenzia fornisca alla Cnpr i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi. Da una parte, dunque, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l'agevole sistema dei versamenti unitari, dall'altra l'Ente previdenziale potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 novembre 2016)*

Aggiornamenti:

È stata pubblicata, nella sezione "[Normativa e prassi](#)" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 111/E del 5 dicembre 2016 che istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Con la risoluzione, per consentire il versamento dei contributi in parola tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si istituiscono le seguenti causali contributo:

"E075" denominato "CNPR – Contributi anno corrente";

"E076" denominato "CNPR – Contributi anni precedenti";

"E077" denominato "CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali

anno corrente”;

“E078” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”;

“E079” denominato “CNPR – Contributi da ricongiunzione”;

“E080” denominato “CNPR – Contributi da riscatto” ;

“E081” denominato “CNPR – Contributi volontari”;

“E082” denominato “CNPR – Rateazione”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione *“Altri enti previdenziali e assicurativi”* (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

– nel campo *“codice ente”*, il codice **“0010”**;

– nel campo *“codice sede”*, nessun valore;

– nel campo *“codice posizione”*, nessun valore;

– nel campo *“periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”*, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato **“MM/AAAA”**.

**Rilascio del Pin per
l'accesso ai servizi**

telematizzati INPS: non più ammessa la richiesta da parte di delegato

Alla luce di recenti eventi di richieste massive di PIN presso le sedi territoriali da parte di soggetti muniti di delega, modificate le istruzioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, contenute nel messaggio 22295 del 25/11/2011, per adeguarle al Codice dell'Amministrazione Digitale, uniformare le attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l'attribuzione delle credenziali ai diretti interessati.

In particolare, l'Inps con il messaggio n. 4590 del 16 novembre 2016 stabilisce che non è ammessa la presentazione della richiesta di Pin da parte di un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a recarsi in sede per chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le nuove dichiarazioni integrative a favore ex art. 5 D.L. n. 193/2016](#)

[di Elia Orsi](#)

[C.d. “rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati”: aspetti di riflessione e criticità](#)

[di Alvise Bullo ed Elena De Campo](#)

MANOVRA 2017

[Imprese individuali \(comprese quelle familiari\) e società di persone. I nuovi regimi IRI e per cassa](#)

[Analisi normativa degli articoli 5 e 68 del D.D.L. di Bilancio 2017](#)

[Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» – \(Camera dei Deputati – A.C. n. 4127-bis\) – Artt. 5 e 68](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

**Concorso di violazioni e continuazione
Violazioni della stessa indole**

L'omessa dichiarazione ICI protratta per più anni integra autonome violazioni «della stessa indole»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18230 del 16 settembre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Concorso di violazioni e continuazione – Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a tributi locali – Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini ICI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Violazioni della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi – Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico di cui al comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Produzione di nuovi documenti ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Limitazione della norma ai soli documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Conseguenze – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Fondamento – Art. 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Vincolo della progressione

Ommissione del versamento di acconti cui ha fatto seguito l'omesso versamento del saldo. Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni per progressione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di riscossione delle imposte – Ommissioni relative al versamento di acconti cui ha

fatto seguito una serie di omessi versamenti dei saldi delle imposte dovute – Vincolo della progressione – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Fattispecie – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Iscrizione ipotecaria “esattoriale” – Nullità per violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale

Ipoteca esattoriale: confermato l’obbligo di preventiva comunicazione dell’iscrizione a tutela del contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18349 del 19 settembre 2016: «**RISCOSSIONE** – Riscossione coattiva – Iscrizione di ipoteca – Ipoteca “esattoriale” ex art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Regime anteriore al DL n. 70 del 2011 – Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente – Necessità – Fondamento – Omissione – Nullità dell’iscrizione ipotecaria – Sussistenza – Inefficacia – Esclusione – Ordine di cancellazione da parte del giudice – Necessità • **FAMIGLIA** – Rapporti patrimoniali tra coniugi – **FONDO PATRIMONIALE** – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione d’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Condizioni • **CONTENZIOSO TRIBUTARIO** – Procedimento – Legittimazione passiva processuale – Ricorso contro iscrizione di ipoteca – Motivi di ricorso concernenti sia l’attività dell’agente della riscossione sia dell’Ente impositore (nella specie Agenzia delle entrate) – Presenza di motivi di ricorso concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell’iscrizione ipotecaria in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate) – Soggetto legittimato passivo nel giudizio sulla fondatezza della pretesa fiscale – Ente impositore -Fondamento – Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica

Sanzioni per gli intermediari

Tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni: per il computo delle sanzioni si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4251 del 18 luglio 2016:

«SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 110 dichiarazioni di clienti – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Attività vivaistica

Reddito agrario

Il vivaio che compra piante per poi rivenderle non produce, sempre e comunque, reddito d'impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – Sezione I – Sentenza n. 327 del 29 giugno 2016:

«IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Agricoltura – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Attività effettuate da

vivaio – Attenuazione del legame con il fondo – Valorizzazione del momento della cura e dello sviluppo del ciclo biologico – Conseguenze – Acquisto di piante da terzi produttori – Prova della coltivazione o manipolazione – Necessità – Rilevanza della relazione del CTU sul rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri e sulla potenzialità produttiva dell'azienda vivaistica (terra, capitale di esercizio, manodopera) – Artt. 32 e 56-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

Prassi

**Produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Qualificazione come attività connessa a quella agricola**

Agroenergie. È attività connessa se l'azienda per produrre l'energia fotovoltaica, utilizza inequivocabilmente il fondo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98 E del 27 ottobre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Artt. 32 e 56-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

Legislazione

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi "Registratori telematici"

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016: *«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»*

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l'opzione per l'invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: *«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»*

Indici Istat

[Gli indici Istat per il mese di settembre 2016](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Transizione dagli studi di settore a nuovi indicatori di affidabilità/compliance

Proposta l'abolizione degli studi di settore. In sostituzione, introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. (Articolo 7-bis)

Nelle proposte emendative del “collegato fiscale”, rottamazione ammessa anche per i ruoli 2016

Nelle proposte emendative approvate nella seduta di giovedì 10 novembre 2016 dalle Commissioni riunite: V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) numerose le novità. Modificate le scadenze per la rottamazione: il termine per presentare l'istanza adesione alla definizione agevolata passa dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. Inoltre per chi avesse già presentato domanda, un emendamento prevede che entro la citata data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Rottamazione dei ruoli: Equitalia pubblica le istruzioni per la compilazione del modello “DA1”

Disponibile nel sito web del Gruppo Equitalia la guida alla compilazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

Finanziamento agevolato per gli eventi sismici di agosto: le regole per fruire del credito d'imposta

Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d'imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto 2016. Il credito d'imposta tiene conto sia dell'importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Con la circolare n. 42/E un ulteriore stimolo al ravvedimento operoso ... ma non sempre: alcune considerazioni critiche](#)

[di Elia Orsi](#)

[L'obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo e della consegna del PVC. La "vera" portata della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 24823/2015](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamento "a tavolino"

Attivazione del preventivo contraddittorio

[Accertamenti "a tavolino": ai fini IVA il contraddittorio precontenzioso è obbligatorio. In mancanza nullità solo con la prospettazione della rilevanza causale del vizio](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18350 del 19 settembre 2016:](#) «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi "armonizzati" – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Onere del contribuente – Tributi "non armonizzati" – Applicabilità – Condizioni – Specifica previsione normativa –

Necessità • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell'Amministrazione finanziaria (accertamento cd. "a tavolino") – Tributi "armonizzati" (IVA) -Contraddittorio endoprocedimentale – Violazione – Invalidità del provvedimento conclusivo – Limiti alla relativa eccezione – Onere del contribuente di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio – Valutazione ex ante con riferimento al momento del mancato contraddittorio – Possibilità di un risultato diverso – Necessità»

Commissioni Tributarie Regionali:

Redditometro come presunzione semplice Conseguenze

Redditometro periodi d'imposta 2007/2008: l'illegittimità dell'accertamento 2007 per il mancato esercizio del contraddittorio precontenzioso travolge l'intera procedura

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione LXVII – Sentenza n. 3205 del 23 maggio 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Regime previgente alle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Presunzioni poste a base dell'accertamento redditometrico – Presunzioni semplici – Conseguenze – Obbligo di instaurazione del contraddittorio – Presupposti richiesti ex lege ai fini dell'applicazione del redditometro – Divario per due o più annualità del reddito dichiarato da quello presuntivamente accertato – Necessità – Illegittimità dell'accertamento di una delle annualità del biennio (nella specie 2007) per mancanza delle gravi incongruenze tali da giustificare la maggior pretesa fiscale – Conseguenze –

Annullamento dell'accertamento per entrambi gli anni del biennio 2007/2008 – Art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Legislazione

Manovra 2017 Il decreto fiscale “collegato”

[La guida alle novità del provvedimento d'urgenza](#)

[Le misure fiscali urgenti del “Collegato” alla legge di bilancio 2017](#)

[Il testo del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»](#)

— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l'esercizio dell'opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell'invio telematico dei dati, le modalità per l'esercizio dell'opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Fatturazione elettronica: le regole per la trasmissione

opzionale dei dati delle fatture

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti.

Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per

il 2015

L'Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Voluntary disclosure bis. Possibile utilizzare il vecchio modello di istanza

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n. 186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30

Rottamazione delle cartelle esattoriali e nuove comunicazioni trimestrali IVA: pubblicato in Gazzetta il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Si riporta il testo delle disposizioni riguardanti la cd "Rottamazione delle cartelle"

Art. 6

Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di

quattro rate, ...

Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L'Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l'Agenzia ha aggiornato il "calcolatore" online, denominato "Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012", presente sul proprio sito.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate

e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità di Marco Orlandi](#)

[Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa non imputabile al notificante: riattivazione dell'iter notificatorio in tempi stretti di Isabella Buscema](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante

Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016: «*IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – Esercizio di attività defensionale “extra districtum” – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»*

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto»

**Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis
D.P.R. 633/72**

Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti “de minimis”: inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l’incremento dell’occupazione – Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o

di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. “de minimis” – Disconoscimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Estratto di ruolo

Innesco per l’impugnazione della cartella non notificata

[Ammessa l’impugnazione della cartella conosciuta tramite l’estratto di ruolo](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016:](#) «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonomia impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.*»

Tribunali

**Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco
– Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi
contributivi**

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l’impugnazione dell’accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell’avviso

contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell'avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell'INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall'esito del ricorso tributario»

Avviso di addebito dell'INPS fondato su accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell'atto di recupero dell'Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell'avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall'Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell'avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Errori dichiarativi Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l'infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l'omesso versamento

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: *«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»*

Restituzione dell'azienda Esercizio della riserva di proprietà

Cessione d'azienda con riserva di proprietà: conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: *«SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell'eventuale azione di restituzione dell'azienda esperibile in caso di esercizio*

della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall'acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all'eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell'indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale "reductio ad equitatem" prevista dall'articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell'imposta di registro in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d'imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell'impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l'assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un'ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d'imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

Cartella o AVA INPS
Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l'annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122»

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016: «LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell'obbligo della preventiva di comunicazione»

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016: *«Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate»*

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di agosto 2016

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Convenzione Italia-Vaticano: approvati i provvedimenti attuativi

Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016,

infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.

Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.

Tracciabilità dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Il Decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,

nelle more dell' adozione di apposito decreto Ministero del lavoro con "modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie", fornisce le prime indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Manovra 2017: diffuso il contenuto del D.D.L. legge di bilancio 2017 e del decreto legge "collegato"

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 ha approvato il Manovra 2017.

La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento:

COMPETITIVITÀ: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia "Industria 4.0" con un effetto di mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull'acquisto di beni strumentali e l'iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell'ammortamento al 250% sull'acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione

tecnologica e digitale dell'impresa.

TASSE: si conferma la riduzione dell'IRES già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la progressiva riduzione del carico fiscale. Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta "Irpef agricola".

Il processo tributario telematico si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise

Per effetto del decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze, dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise.

Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivato per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento: il modello IPEA abbandona la pec e va sul web

Il modello Ipea, necessario per richiedere lo scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento, abbandona la pec e si prepara a viaggiare esclusivamente tramite i servizi telematici. Un provvedimento, (del 12 ottobre 2016 – Prot. n. 2016/164492) firmato dal direttore dell'Agenzia, approva un nuovo modello rispetto a quello finora in uso e fissa le regole per l'invio attraverso un software dedicato. Vecchio e nuovo modello "convivranno" per altri 60 giorni: un periodo "finestra", durante il quale i contribuenti potranno ancora trasmettere la versione approvata con il provvedimento dello scorso 8 aprile via Posta elettronica certificata.

Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con

una circolare, la n. 42/E di oggi, l'Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Professionisti, imprenditori individuali e soci di società:
riflessi contributivi dell'accertamento di un maggior reddito
di impresa o professionale

di Enrico Molteni

L'importanza della Costituzione nel contenzioso tributario

di Alvise Bullo e Elena De Campo

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

Cartella dell'INAIL per fatti accertati dall'INPS

Escluso che l'INAIL possa procedere all'iscrizione a ruolo
sulla base di un verbale di accertamento dell'INPS non
esecutivo, in quanto impugnato (ancora pendente nei confronti
del solo ente accertatore)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n.
4032 del 1° marzo 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) –
Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale
– Iscrizione a ruolo nella pendenza dell'impugnazione innanzi
all'autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente
diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie –
Iscrizione a ruolo effettuata dall'INAIL – Cartella
esattoriale dell'INAIL, per fatti accertati dall'INPS per cui
pende giudizio – Non ammissibilità dell'iscrizione a ruolo –
Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»

Commissioni Tributarie Provinciali:

Raddoppio del termine ordinario di accertamento
Condizioni – Periodo transitorio

Raddoppio dei termini: la clausola di salvaguardia dei vecchi accertamenti ex art. 2 del D.Lgs. 128/2015 “abrogata” dalla Legge di stabilità 2016

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sezione I – Sentenza n. 760 del 12 luglio 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2006, 2007 e 2008) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’A.F. ad opera del comma 132 dell’articolo 1 della L 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Raddoppio dei termini per annualità antecedenti al 2016. Il mancato inoltro della denuncia penale entro la scadenza degli ordinari termini d’accertamento è motivo di nullità degli atti tributari

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XLI – Sentenza n. 20399 del 19 settembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di

violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2007, 2008 e 2009) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell'A.F. ad opera del comma 132 dell'articolo 1 della L. 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Prassi

Consolidato nazionale

[Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto "internazionalizzazione" e ulteriori chiarimenti sul "controllo rilevante" e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016:](#) «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. "decreto internazionalizzazione" – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante -Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da

117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004
-Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 06/11/2015»

Decadenza dalla rateazione Riammissione

[Nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016: fac-simile di istanza e istruzioni](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 E del 3 ottobre 2016:](#) «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all'applicazione degli istituti definitivi (di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997) – Decadenza dalla rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 – Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione – Modalità – Conseguenze inadempimenti – Fac-simile di istanza – Art. 13-bis, comma 3, del D.L. 24/06/2016, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/08/2016, n. 160»

Registro dei revisori legali Obbligo comunicazione Pec

[Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione \(o aggiornamento\) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro](#)

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 21 del 29 settembre 2016:](#) «REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – Società di revisione – Modalità e termini di comunicazione (o

aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti – Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi alle informazioni da inserire nel registro – Art. 24, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 – Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Art. 16, comma 7, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

Diritto societario

I chiarimenti dei notai

[Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto](#)

[Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie](#) – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2016

[Link per i nuovi orientamenti 2015](#)

[Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2015](#)

Legislazione

Disciplina CFC (*Controlled foreign companies*)

Modalità semplificata di determinazione dell'effettivo livello di tassazione

[Cfc. I criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione ai fini dell'applicazione del comma 8-bis dell'articolo 167 TUIR](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016, prot. n. 143239/2016: «Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con](#)

modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Jobs Act: in Gazzetta le disposizioni integrative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione del Jobs Act.

Le modifiche apportate sono entrate in vigore l' 8 ottobre 2016 e riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l'occupazione, l'introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti già in forza.

Altra modifica importante riguarda lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) ed è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[La deducibilità delle perdite su crediti dopo il Decreto Legislativo “Internazionalizzazione” di Marco Orlandi](#)

[Il reato di omesso versamento IVA in mancanza di dichiarazione di Salvatore Servidio](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Cessione d’immobile o di azienda

Accertamento in sede di registro e quantificazione della

plusvalenza

Cessione d'azienda: nulla la rideterminazione induttiva della plusvalenza fondata soltanto sul valore definito ai fini del Registro

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18234 del 16 settembre 2016: *«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Cessione d'immobile o di azienda – Plusvalenza rideterminata in funzione del valore definito ai fini della corrispondente imposta di registro – Accertamento presuntivo fondato solo sul valore definito per l'imposta di registro dall'acquirente – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Norma d'interpretazione autentica»*

Sezione III Penale

Reato di omesso versamento di IVA

Necessità della presentazione della dichiarazione

Per il reato di omesso versamento IVA necessaria la presentazione della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 38487 del 16 settembre 2016: *«PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omesso versamento di IVA – Assenza della presentazione della dichiarazione IVA – Configurazione del reato – Esclusione – Il reato presuppone la valida presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito IVA – Configurabilità nel caso di superamento delle soglie di punibilità del reato di omessa dichiarazione, ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000»*

Corte di Giustizia CE:

Neutralità dell'IVA
Mancato rispetto degli obblighi formali

Salvo il diritto alla detrazione IVA in caso di fatture generiche e incomplete se il committente prova aliunde (sulla base di specifici documenti di supporto) che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-516/14: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Diritto alla detrazione dell'IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Incompleta redazione della fattura – Prestazione di servizi – Carenza nel documento delle informazioni relative all'entità e alla natura dei servizi resi e della data in cui è effettuata la prestazione – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione – **Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del committente dei servizi in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** – Condizioni – Presenza di informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA sono stati soddisfatti – Artt. 168, 178, 219, 226 e 273, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

La rettifica di una fattura rispetto al diritto alla detrazione dell'IVA ha effetto retroattivo

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-518/14: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Diritto alla detrazione dell'IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Emissione di

fattura/nota di accredito senza numero di codice fiscale né numero d'identificazione ai fini dell'IVA – Effetti nel tempo della rettifica di una fattura rispetto al diritto a detrazione dell'IVA – Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura – Illegittimità – Artt. 167, 178, lett. a), 179 e 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 21, 22, e 26 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Prassi

Deducibilità costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata

Nuove regole di deducibilità dei costi *black list*. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 E del 26 settembre 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata – Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi *black list* – Effetti degli interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016 – Decorrenze – Modalità d'interpello – Rapporti che intercorrono tra la disciplina *black list* e la *Cfc rule* – Art. 5, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Commi 142-147, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 110, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Cessione d'immobile o di azienda

Accertamento in sede di registro e quantificazione della plusvalenza

Cessioni immobiliari e/o aziendali e presunzione di «maggior corrispettivo»

Studio n. 102-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato –

Approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributarî l'8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 21 aprile 2016

Legislazione

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di luglio 2016

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.